

N. progressivo del prodotto	
(Riservato a QC)	

Operatore: \_\_\_\_\_ (1)

Denominazione legale (di vendita) del prodotto [obbligatorio]: \_\_\_\_\_ (2)

Denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto [facoltativo]: \_\_\_\_\_ (3)

Prog.	(4) <b>INGREDIENTI</b> compresi gli ausiliari di fabbricazione, gli additivi alimentari, gli eccipienti e gli aromi	(5) <b>Certificazione BIO</b>		(6) <b>% nel prodotto</b>		(7) <b>Posizione nel Reg. CE 889/08</b>		
				BIO	CONV	(7) Art. 27	(8) All. VIII, Sez. A e B	(9) All. IX
1		SI	NO					
2		SI	NO					
3		SI	NO					
4		SI	NO					
5		SI	NO					
6		SI	NO					
7		SI	NO					
8		SI	NO					
9		SI	NO					
10		SI	NO					
11		SI	NO					
12		SI	NO					
13		SI	NO					
14		SI	NO					
15		SI	NO					
16		SI	NO					
				<b>Totale</b>				
				<b>Totale</b>				

Data di compilazione	Nome e cognome del compilatore	Firma
----------------------	--------------------------------	-------

**ISTRUZIONI COMPILAZIONE**

1) sulla riga **operatore** si deve riportare la denominazione dell'operatore (dichiarante) così come riportato nella notifica di attività con metodo biologico;

2) sulla riga **Denominazione legale (di vendita) del prodotto** si deve riportare, in primo luogo, la **denominazione legale** (*la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività*). Ove questa non sia disponibile, si può utilizzare la **denominazione usuale** (*una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni*). In assenza pure di quest'ultima, dovrà venire fornita una **denominazione descrittiva** (*una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso*). La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

Se l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" è posta accanto alla denominazione legale (di vendita), almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola devono essere biologici; il rimanente 5% di ingredienti di origine agricola deve essere incluso nell'allegato IX del Reg. CE 889/2008.

Se gli ingredienti di origine agricola biologici sono inferiori al 95% è vietato riportare l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" accanto alla denominazione legale (di vendita) del prodotto. Per questi prodotti gli ingredienti di origine agricola convenzionali non devono essere inclusi nell'allegato IX del Reg. CE 889/2008.

3) sulla riga **Denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto** si deve riportare la denominazione qualificativa del prodotto e/o la denominazione scelta dall'azienda la quale, però, deve essere sempre accompagnata da una descrizione sulla natura del prodotto, al fine di non ingenerare confusioni.

Se l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" è posta accanto alla denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto, almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola devono essere biologici; il rimanente 5% di ingredienti di origine agricola deve essere incluso nell'allegato IX del Reg. CE 889/2008.

Se gli ingredienti di origine agricola biologici sono inferiori al 95% è vietato riportare l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" accanto alla denominazione commerciale (di fantasia) del prodotto. Per questi prodotti gli ingredienti di origine agricola convenzionali non devono essere inclusi nell'allegato IX del Reg. CE 889/2008.

4) nella **colonna ingredienti** si deve scrivere ogni singolo ingrediente (compresi additivi e ausiliari di fabbricazione, aromi, acqua, ecc.) che compongono l'alimento;  
(*n.b.: nel caso in cui l'ingrediente sia un ingrediente composto deve essere riportato l'elenco degli ingredienti che lo compongono*)

5) nella **colonna Certificazione BIO** si deve scrivere e/o barrare:

la casella S, se l'ingrediente usato è di origine agricola ottenuto con il metodo biologico;

la casella N:

- se l'ingrediente usato è di *origine agricola* non ottenuto con il metodo biologico: in questo caso l'ingrediente convenzionale deve essere presente nell'allegato IX del Reg. (CE) 889/2008;

- se l'ingrediente usato *non è di origine agricola*: in questo caso l'ingrediente deve essere presente nell'art. 27 o nell'allegato VIII del Reg. (CE) 889/2008;



6) nella **colonna % nel prodotto** si deve scrivere la percentuale usata di ogni singolo ingrediente al momento della sua utilizzazione: la somma delle percentuali di tutti gli ingredienti deve essere **uguale a 100**;

7) nella **colonna Art. 27** si deve scrivere:



**b)** se l'ingrediente è una preparazione a base di *microrganismi ed enzimi* normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti (es. lieviti e caglio): in ogni caso gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'allegato VIII, sezione A;

**c)** se l'ingrediente è una *sostanza aromatizzante* naturale o preparazione aromatica naturale;

**d)** se l'ingrediente è un *colorante* utilizzato per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo;

-  **e)** se l'ingrediente è *acqua potabile* o *sale* (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
-  **f)** se l'ingrediente è una *sostanza minerale* (compresi gli oligoelementi), una *vitamina*, un *aminoacido* o un altro *micronutriente* (autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati);

8) nella **colonna Allegato VIII** si deve scrivere:

-  **A**, se l'ingrediente è un *additivo alimentare*;
-  **B**, se l'ingrediente è un *ausiliare di fabbricazione* (coadiuvante tecnologico);

9) nella **colonna Allegato IX** si devono barrare le caselle inerenti agli ingredienti di origine agricola ottenuti con il metodo convenzionali ed ammessi dalla normativa comunitaria, nella versione aggiornata in vigore.